

Da: Comune

A: Info Arconet <info.arconet@mef.gov.it>

Oggetto: Quesito in tema di regolazione finale dei fondi Covid

Buon pomeriggio,

con la presente si sottopone il seguente quesito in tema di regolazione finale fondi Covid.

Il DM 19/06/2024, all'art.3 commi 2 e 3 dispone quanto segue:

Gli enti locali in eccedenza finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell'importo indicato nella colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale" delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 2024-2026 provvedono ad applicare in entrata dell'esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000. 3.

Con riferimento ai commi 1 e 2, in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo del risultato di amministrazione iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione comprende la quota vincolata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un importo pari alle risorse da acquisire al bilancio dello Stato nel corso dell'anno.

Si chiede se per effetto di quanto sopra, dopo aver approvato il bilancio di previsione 2025-2027 (presumibilmente entro Natale 2024) sia necessario adottare la procedura prevista dall'art. 187, comma 3-quater del Tuel, il quale prevede che:

*Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, **entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto** sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.*

O se, viceversa, quest'ultimo non debba essere applicato considerato che la quota di avanzo vincolato a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato delle suddette somme è già stata definitivamente accertata in sede di approvazione del rendiconto 2023 ad aprile 2024.

Nel ringraziare fin da ora per il vostro riscontro, saluto cordialmente.

Da: Info Arconet <info.arconet@mef.gov.it>

A: Comune

Oggetto: R: QUESITO IN TEMA DI REGOLAZIONE FINALE DEI FONDI COVID

Buongiorno,

in risposta al vostro quesito si conferma che con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, che sarà approvato entro il 31 dicembre del 2024 nel rispetto dei termini previsti, il comune dovrà approvarlo applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell'importo indicato nella colonna "importo da acquisire al Bilancio dello Stato- Totale delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione.

A tal fine poiché trattasi di utilizzo anticipato, rispetto all'approvazione del rendiconto delle quote vincolate, dovrà procedere nel rispetto della previsione dell'articolo 187, comma 3-quater del TUEL che si riporta per comodità: "se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Pertanto il comune, nel caso in cui utilizzi anticipatamente solo le entrate vincolate, dovrà approvare in Giunta, entro il 31 gennaio 2025, la verifica analitica delle risorse vincolate, utilizzato per comodità, l'allegato a/2, e dovrà approvare il bilancio di previsione 2025-2027 comprensivo degli allegati a/1, a/2 e a/3. Nel rispetto inoltre della previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 118 del 2011 il prospetto del risultato di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre 2024, dello schema di bilancio di previsione 2025-2027, dovrà essere completamente redatto anche con riferimento alla terza parte riservata all'utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 previsto nel bilancio che si riporta per comodità:

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 previsto nel bilancio:	
--	--

Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0
---	---

Utilizzo quota vincolata	0
Utilizzo quota destinata agli investimenti <i>(previa approvazione del rendiconto)</i>	0
Utilizzo quota disponibile <i>(previa approvazione del rendiconto)</i>	0
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0

Con riferimento al versamento al bilancio dello Stato, infine, il comune provvederà con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000.